

DETERMINAZIONE DEL
CONSERVATORE

Area ANAGRAFE ECONOMICA

Settore ARTIGIANATO E ATTIVITA' VERIFICATE

Oggetto **Avvio del procedimento di verifica dinamica dei requisiti per lo svolgimento dell'attività di Agenti di Affari in Mediazione ai sensi dell'art. 7 del D.M. 26/10/2011.**

IL CONSERVATORE

- Visto l'art. 7 del D.M. del Ministero dello Sviluppo economico del 26/10/2011 che prescrive la revisione dinamica dei requisiti per lo svolgimento dell'attività di agenti di affari in mediazione da effettuarsi con cadenza quadriennale a partire dalla data di soppressione del Ruolo, avvenuta il 26/05/2012;
- Visto l'elenco delle imprese svolgenti l'attività in oggetto e delle persone fisiche abilitate allo svolgimento di tale attività, tratto dalle risultanze degli archivi camerali, contenente i soggetti che alla data del 31.12.2016 risultano aver regolarmente effettuato l'adempimento del prescritto aggiornamento della posizione previsto dall'art. 11 del D.M. citato;

- Considerato che i soggetti di cui sopra devono adempiere al procedimento di verifica dinamica dei requisiti mediante la presentazione della Comunicazione unica completa della seguente documentazione:
 1. Modello di autocertificazione VERIFICA DINAMICA REQUISITI MEDIATORI compilato e sottoscritto dal titolare dell'impresa individuale o dal soggetto iscritto come persona fisica, da ciascun legale rappresentante e da ciascun preposto all'attività mediatizia (anche se nominato in localizzazioni ubicate in province diverse da quella della sede);
 2. Modello di autocertificazione VERIFICA DINAMICA REQUISITI -INTERCALARE ANTIMAFIA compilato e sottoscritto da parte di soggetti diversi dal titolare / legale rappresentante / preposto che ricoprono determinati incarichi nell'impresa (l'elenco dettagliato dei soggetti obbligati è riportato sul sito internet della Camera di commercio);
 3. Copia dell'ultima polizza assicurativa a garanzia dei rischi professionali, regolarmente rinnovata e in corso di validità alla data di sottoscrizione del modello di autocertificazione VERIFICA DINAMICA REQUISITI MEDIATORI. Tale documento non deve essere allegato dai soggetti iscritti nella sezione persone fisiche.

- Considerato che l'adempimento in oggetto è esente da imposta di bollo ed è soggetto al versamento dei diritti di segreteria pari ad euro 18 sia per i soggetti persone fisiche, sia per le imprese individuali e le società;

- Considerato che tutta la modulistica necessaria all'adempimento di cui in oggetto (esclusi i modelli I2, S5 e INT.P, ordinariamente reperibili nell'ambito dei programmi di predisposizione delle istanze FEDRA e STARWEB) e cioè la DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E ATTO

NOTORIO PER LA VERIFICA DINAMICA DELLA PERMANENZA DEI REQUISITI IMPRESE ESERCENTI ATTIVITA' DI MEDIAZIONE, la DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE RELATIVA AL REQUISITO MORALE DELL'ANTIMAFIA, il fac simile delle comunicazioni standard relative alle persone fisiche iscritte nel REA e alle imprese sarà pubblicata nella specifica sezione del sito istituzionale, unitamente a tutte le istruzioni necessarie per il corretto espletamento dell'adempimento di cui in oggetto;

- Dato atto che le imprese e le persone fisiche inadempienti nei termini assegnati, o che si rivelassero carenti dei requisiti richiesti, saranno oggetto di provvedimento di inibizione alla continuazione dell'attività ed ai conseguenti accertamenti ed annotazioni da parte del Conservatore del Registro delle Imprese, ai sensi dell'art. 7, commi 2 e 3, del D.M. del 26/10/2011;

- Dato atto che per l'esercizio dell'attività di mediatore deve essere prestata idonea garanzia assicurativa a copertura dei rischi professionali e a tutela dei clienti e che coloro che esercitano tale attività in violazione dell'obbligo di cui sopra sono puniti con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma compresa fra euro 3.000 ed euro 5.000, secondo quanto previsto dall' art.1, comma 993 della legge 205/2017;

- Considerato che la Camera di commercio invierà all'indirizzo pec delle imprese facenti parte dell'elenco precedentemente citato una comunicazione con cui tale imprese verranno invitate ad adempiere alla verifica dinamica dei requisiti;

- Considerato che si ritiene che una considerevole parte di tali comunicazioni non verrà correttamente ricevuta, soprattutto

per problematiche derivanti dalla scarsa manutenzione degli indirizzi pec delle imprese destinatarie;

- Visto l'art. 8 della legge 241/1990 che sancisce: "Qualora per il numero dei destinatari la comunicazione personale non sia possibile o risulti particolarmente gravosa, l'amministrazione provvede a rendere noti gli elementi di cui al comma 2 mediante forme di pubblicità idonee di volta in volta stabilite dall'amministrazione medesima";
- Ritenuto che la disposizione appena ricordata possa trovare applicazione anche nell'ipotesi di procedimento amministrativo di identico contenuto – il cui provvedimento ha natura finale vincolata – destinato a imprese e soggetti versanti nella stessa situazione di irregolarità, qualora "il numero dei destinatari" renda la notificazione personale particolarmente "gravosa";
- Valutato inoltre che la notificazione a mezzo raccomandata a.r. non trova giustificazione alla luce dei notevoli costi da sostenere e che tali costi, rientrando nei cd. "consumi intermedi", sono soggetti a vincoli imposti dalle vigenti disposizioni taglia-spese (in particolare l'art. 8, comma 3, del D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni nella Legge 7 agosto 2012, n. 135 e l'art. 50, comma 3, del D.L. 24 aprile 2014, n. 66, convertito nella Legge 23 giugno 2014, n. 89);
- Valutato, in considerazione dei precedenti capoversi, che l'obiettivo di far conoscere l'avvio del procedimento possa essere conseguito con modalità agevoli e meno dispendiose, in conformità ai principi di efficacia ed economicità dell'azione amministrativa, attraverso la pubblicazione sull'albo informatico della Camera di Commercio di Torino, nella sezione "Altri atti" per un periodo pari a 45 giorni, termine di pubblicazione mutuato per analogia dal DPR 247/2004 che disciplina il procedimento per la cancellazione delle imprese individuali e delle società di persone non più operative;

- Considerato altresì che sul sito della Camera di commercio di Torino, al fine di contemperare l'esigenza di facilitare la ricerca negli elenchi pubblicati e il diritto all'oblio, saranno pubblicati due distinti elenchi: uno che consente una ricerca automatica, contenente solo il numero REA del soggetto, l'altro predisposto in un formato che non permette alcuna indicizzazione da parte dei motori di ricerca, completo anche della denominazione dei soggetti coinvolti;

DISPONE

1. di avviare il procedimento di verifica dinamica dei requisiti per lo svolgimento dell'attività di Agenti di Affari in Mediazione, secondo quanto previsto dall'art. 7 del D.M. 26/10/2011;
2. di dare atto che, ai sensi dell'art. 8 comma 3 della l. 241/90, sarà data comunicazione di avvio del procedimento di cui sopra mediante pubblicazione per quarantacinque giorni all'Albo camerale on line unitamente agli elenchi dei soggetti e delle imprese destinatarie della notificazione;
3. di fissare il termine per l'adempimento in oggetto al **2 luglio 2018**, decorso inutilmente il quale verrà avviata la procedura prevista dall'art. 7, commi 2 e 3, del D.M. 26/10/2011;
4. di dare adeguata notizia dell'avvio del procedimento sul sito camerale nella home page e nella home page del Settore Artigianato e attività verificate con un link di rinvio all'albo camerale on line, nonché tramite apposita comunicazione indirizzata alle principali Associazioni di categoria.

La presente determinazione sarà pubblicata all'Albo camerale informatico di questa Camera di commercio, istituito ai sensi dell'art. 32, legge 69/2009, conformemente a quanto previsto dall'art. 45 dello Statuto Camerale.

Torino, 12 aprile 2018

IL CONSERVATORE

Claudia Savio

Firmato digitalmente ai sensi

Dell'art.24 del D.Lgs. 82/2005